

ALLEGATO 1)

Criteri di individuazione e specificazione dei servizi di interessi economico generale (sieg) nonche' regole per assicurare il rispetto di quanto dispone la normativa dell'unione europea, comprese le condizioni per la concessione dei contributi

1. DEFINIZIONE DI SIEG

Per i fini del comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 18/2016 si intendono servizi di interesse economico generale (SIEG) quelli tesi alla produzione e alla diffusione di informazioni relative a tematiche di interesse della popolazione locale. In particolare, le seguenti attività svolte dalle imprese di comunicazione locale vengono definite come servizi di interesse economico generale:

- A) produzione e diffusione di programmi per la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura delle seguenti minoranze linguistiche presenti sul territorio trentino: ladini, mocheni e cimbri;
- B) produzione e diffusione di programmi che stimolino fra la popolazione, l'apprendimento delle lingue comunitarie;
- C) produzione e diffusione di programmi di informazione locale, in particolar modo con notizie di pubblica utilità, a cui possano accedere anche i disabili sensoriali.
- D) informazioni di pubblica utilità indirizzate a residenti e turisti, attinenti la sfera della sicurezza, della salute e dell'appropriatezza nell'uso del territorio.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

In attuazione del comma 2 dell'art. 2 della Legge 18/2016 si individuano le seguenti tipologie di mezzi di comunicazione in grado di realizzare un servizio di interesse economico generale (Sieg):

- le emittenti televisive provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;
- le emittenti radiofoniche provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;
- i portali informativi online locali, intesi quali titolari di un portale internet che hanno la responsabilità della pubblicazione di contenuti informativi autoprodotti.

1. Per beneficiare dei contributi SIEG le imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della L.P. n. 18 del 2016 e presentare una proposta in cui siano definiti chiaramente i servizi che intendono prestare nonché gli impegni previsti dall'art. 4 comma 4 della L.P. 18/2016.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono accedere ai benefici di cui ai presenti criteri in presenza delle seguenti condizioni:

a) **emittenti televisive provinciali:** devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;

b) **emittenti televisive di valle:** devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;

c) **emittenti radiofoniche provinciali:** devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;

d) **emittenti radiofoniche di valle:** devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;

e) **portali informativi online:** devono pubblicare i contenuti informativi su tematiche riferite specificamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione trentina. In caso di portali online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee oppure di emittenti radio televisive in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, i suddetti contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati o trasmessi da queste ultime. Le web tv e le web radio, ovvero quelle emittenti che trasmettono i loro contenuti televisivi o radiofonici attraverso internet, sono da considerarsi come portali informativi on line.

3. La copertura della popolazione si calcola sommando la popolazione residente nei territori serviti secondo la definizione del comma 2, come risultante dall'ultimo censimento, rispetto al totale della popolazione residente in Trentino o nelle Comunità di Valle di riferimento nel caso delle tv o radio di valle.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda e per l'intero anno solare precedente o per l'intero periodo di attività, nel caso di soggetti richiedenti nati nel corso dell'anno solare precedente.

3. PROCEDURE

Modalità e termini di presentazione delle proposte rientranti nei servizi di interesse economico e generale

La presentazione delle proposte dei servizi SIEG va effettuata all'Ufficio Stampa della Provincia dall'1 al 31 gennaio di ogni anno.

Per l'anno 2017 la presentazione delle proposte dei servizi SIEG va effettuata all'Ufficio Stampa della Provincia dal 6 al 20 novembre.

Le proposte devono essere presentate tramite posta certificata (PEC). La data di presentazione delle proposte corrisponde alla data di invio.

Per ciascun anno solare i soggetti di cui al punto 2 possono presentare una sola domanda di contributo relativamente al piano progettuale, a valere sui presenti criteri. In alternativa,

la medesima impresa può presentare una domanda di contributo a valere sulle disposizioni previste dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 293 del 23 febbraio 2017. Per ciascun anno solare non possono essere presentate domande su entrambi gli strumenti.

I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione integrativa;
- b) l'eventuale acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dal Competente Commissariato del Governo o competente Prefettura.

ALLEGATO 2)

Modulistica, procedure per la raccolta delle proposte e per la gestione delle agevolazioni, attività di controllo

1 MODULISTICA

Le imprese interessate nelle proposte dovranno specificare le caratteristiche dei programmi o delle rubriche che possono essere considerate attività di SIEG allegando per ogni programma/rubrica una descrizione delle caratteristiche dello stesso e in particolare:

1. Tematica e descrizione del programma/rubrica
2. Durata, frequenza e fascia oraria del programma/rubrica
3. Numero delle puntate o degli articoli del programma/rubrica
4. Numero delle repliche
5. Unità di personale impegnato nelle attività indicate nelle proposte e caratteristiche professionali
6. Eventuale produzione di video multimediali (solo per rubriche on line)
7. Posizione della rubrica on line nella home page (in basso – in evidenza, solo per rubriche on line)
8. Dichiarazione sostitutiva dei contributi a titolo di "de minimis" percepiti dal richiedente.
9. piano della promozione pubblicitaria del programma o della rubrica (qualora l'impresa sia interessata ad ottenere dei punti specifici per la promozione pubblicitaria)

1.1 parametri di calcolo delle agevolazioni

Programmi televisivi

Durata programma in minuti	< 5	≥ 5 - ≤15	≥ 15 - ≤ 30	> 30
Punti	5	10	20	25

Numero puntate	5-10 puntate	11-20	21-30	> 30

(minimo 5)				
Punti	5	10	20	25

Personale impegnato	1	2	3	> 3
Punti	5	10	15	20

≤			
Fascia oraria di programmazione	9-18	7-9	18-22
Punti	5	8	10

Numero repliche	1 alla settimana	2	> 2
Punti	5	7	10

Promozione su mezzi di comunicazione diversi	No	Sì
Punti	0	10

Programmi radiofonici

Durata programma in minuti	< 3	≥ 3 - ≤15	≥ 15 - ≤ 30	> 30
punti	5	10	20	25

Numero puntate (minimo 5)	5-10 puntate	11-20	21-30	> 30
punti	5	10	20	25

Personale impegnato	1	2	3	> 3
punti	5	10	15	20

Fascia oraria di programmazione	9-18	7-9	18-22
punti	5	8	10

Numero repliche	1 alla settimana	2	> 2
punti	5	8	10

Promozione su mezzi di comunicazione diversi	No	Sì
--	----	----

punti	0	10
-------	---	-----------

Rubriche on line

Numero articoli settimanali	1-3	4-6	> 6
punti	5	10	20

Personale impegnato (unità)	1	2	3	> 3
punti	5	10	20	30

Produzione video multimediale	1	2	3	> 3
punti	5	10	20	30

Posizione nella home page	In basso	In evidenza
Punti	5	10

Promozione su mezzi di comunicazione diversi	No	Sì
punti	0	10

Il personale impegnato nella realizzazione dei programmi televisivi e radiofonici e delle rubriche deve essere specializzato e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato ovvero un contratto di collaborazione o di consulenza.

1.2 Entità delle agevolazioni

1. L'entità del contributo è modulata rispetto alle diverse tipologie di soggetti che possono accedervi, che tengono conto anche dei differenti costi d'impresa, in proporzione ai punteggi ottenuti.

2. Gli importi massimi riconoscibili per ogni programma e rubrica sono i seguenti:

- emittenti televisive: 50.000 euro;
- emittenti radio provinciali: 10.000 euro;
- emittenti tv di valle: 5.000 euro;
- emittenti radio di valle: 1.000 euro;
- portali informativi online espressione di emittenti televisive: 10.000 euro;
- portali informativi online espressione di emittenti radiofoniche: 5.000 euro;
- portali informativi online espressione di testate cartacee: 20.000 euro;
- portali informativi online: 1.000 euro.

3. In caso di punteggi inferiori al massimo di 100 punti, il contributo viene riparametrato nel seguente modo:

- emittenti televisive: 500 euro per ogni punto;
- emittenti radio provinciali: 100 euro per ogni punto;
- emittenti tv di valle: 50 euro per ogni punto;
- emittenti radio di valle: 10 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di emittenti televisive: 100 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di emittenti radiofoniche: 50 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di testate cartacee: 200 euro per ogni punto;
- portali informativi online: 10 euro per ogni punto.

4. Nel caso in cui le risorse disponibili per l'anno cui si riferisce il contributo siano insufficienti per concedere l'importo come calcolato ai sensi dei precedenti commi, i servizi da affidare vengono riparametrati sulla base delle disponibilità.

1.4 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo a titolo di de minimis SIEG avverrà al termine dei servizi prestati previa rendicontazione entro 2 mesi dalla conclusione dell'attività svolta, fornendo una relazione illustrativa dell'attività svolta e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante i seguenti elementi:

- tematica e descrizione del programma/rubrica
- durata, frequenza e fascia oraria del programma/rubrica
- numero delle puntate o degli articoli del programma/rubrica
- numero delle repliche
- unità di personale impegnato nelle attività indicate nelle proposte e caratteristiche professionali
- eventuale produzione di video multimediali (solo per rubriche on line)
- posizione della rubrica on line nella home page (in basso – in evidenza, solo per rubriche on line)

Sono ammessi a rendicontazione solo le attività rese dal giorno successivo alla determinazione di autorizzazione allo svolgimento dell'attività e di concessione del contributo.

2. A seguito di comunicazione dell'importo ridefinito a saldo, da parte dell'Ufficio Stampa, il beneficiario si avvale della compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) fino al completo esaurimento. In particolare i contributi di cui alle presenti disposizioni vengono portati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3 Gli aiuti "de minimis" SIEG di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.

Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regolamenti "de minimis" fino al massimale di 500.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. Le somme concesse a titolo di contributo ai sensi dei presenti criteri non possono essere portate a compensazione di debiti iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.

5. I rapporti fra Provincia e Agenzia delle Entrate sono regolati da apposita convenzione che disciplina in particolare le comunicazioni fra Provincia e Agenzia delle Entrate; tutte le comunicazioni anche relative alle modifiche di cui ai commi seguenti avverranno tramite Apiae.

6. Qualora il beneficiario compensi un importo superiore a quello comunicato ad Agenzia delle Entrate dalla Provincia ai sensi della convenzione di cui al punto precedente, Agenzia delle Entrate non ammette tale compensazione per l'intero importo compensato. In caso di compensazione in più soluzioni, Agenzia delle Entrate non ammette la compensazione relativa al modello F24 che ha portato al superamento dell'importo comunicato.

7. A seguito di eventuali subentri o trasferimenti dei contributi concessi (ad esempio trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria), il beneficiario originario dovrà sospendere immediatamente l'utilizzo della compensazione fiscale. Il subentrante dovrà richiedere all'ente istruttore il subentro anche nelle somme non ancora compensate, come risultanti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto cedente. A seguito di adozione del provvedimento di subentro, l'Ufficio Stampa comunicherà al beneficiario originario, al subentrante e ad APIAE le modifiche intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione il subentrante potrà avvalersi della compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione.

8. In caso di pignoramento del credito compensato e non ancora utilizzato, il beneficiario pignorato dovrà sospendere immediatamente l'utilizzo della compensazione fiscale. L'Ufficio Stampa provvederà a prendere atto del pignoramento stesso per l'importo non utilizzato alla data di adozione del proprio provvedimento, dandone comunicazione al beneficiario, al pignorante e ad APIAE. A seguito di presa d'atto del pignoramento, le somme non ancora utilizzate in compensazione saranno liquidate a favore del pignorante.

9. In caso di cessione dei contributi oggetto dei presenti criteri ai sensi dell'art. 1260 e seguenti del codice civile, il beneficiario dovrà immediatamente sospendere l'utilizzo della compensazione fiscale. A seguito di notifica dell'avvenuta cessione l'Ufficio Stampa adotterà provvedimento di riconoscimento e presa d'atto della cessione stessa per l'importo non ancora compensato alla data del provvedimento stesso. A seguito dell'adozione del predetto provvedimento, l'Ufficio Stampa comunicherà al beneficiario originario, al cessionario e ad APIAE le modifiche intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione, il cessionario potrà avvalersi della compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione.

10. A seguito di adozione di eventuale provvedimento di opposizione alla cessione di credito o di diniego al subentro richiesto ai sensi dei commi precedenti, l'Ufficio Stampa ne darà comunicazione al beneficiario originario, al subentrante/cessionario e ad APIAE. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione riprenderà la possibilità di utilizzo della compensazione fiscale da parte del beneficiario originario, salvo sia disposta la revoca delle agevolazioni concesse in base ai presenti criteri.

11. In caso di utilizzo improprio della compensazione fiscale da parte del beneficiario originario dopo l'avvenuto subentro, l'Ufficio Stampa provvede al recupero delle somme impropriamente compensate, aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo improprio della compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite. Le somme recuperate vengono introitate al bilancio della Provincia.

12. Qualora successivamente all'eventuale trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme utilizzate dai precedenti beneficiari.

1.5 ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (Gazzetta UE C 249 del 31 luglio 2014)

1.6 OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

Obblighi

1. I soggetti di cui all'articolo 2 dell'allegato 1 possono accedere ai benefici di cui ai presenti criteri se si impegnano, per il periodo in cui viene realizzato il servizio:

- a) di provvedere alla realizzazione dei programmi televisivi e radiofonici e delle rubriche avvalendosi di personale specializzato e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato ovvero un contratto di collaborazione o di consulenza;
- b) limitatamente alle emittenti televisive, al rispetto del codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv;
- c) limitatamente alle emittenti televisive, al rispetto del codice di autoregolamentazione in materia di televendite;
- d) al rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;
- e) a non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro, salvo che siano di importo unitario inferiore a 100 euro;
- f) a non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro;
- g) a non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco;
- h) a non diffondere o acconsentire alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);
- i) a non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore al 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione o dei contenuti online per quanto riguarda i portali informativi;

3. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della proposta e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato.

1.7 Dinieghi e decadenza

1 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 1.6 e delle condizioni previste dalla determinazione di autorizzazione allo svolgimento dell'attività e di concessione del contributo, comporta la revoca dell'incarico stesso.

2. Si applica altresì la riduzione del 30% del contributo concesso nel caso in cui, in sede di vigilanza, emerga una condanna da parte dell'autorità giudiziaria preposta per la pubblicazione di commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori. Si applica la decadenza totale nel caso di seconda condanna per la pubblicazione di detti commenti.

3. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di “de minimis” non spettanti, il contributo è conseguentemente revocato e l'importo verrà recuperato.

4. E' prevista, inoltre, la decadenza parziale del contributo concesso, qualora in sede di vigilanza emergano sanzioni comminate dall'Ordine dei giornalisti ai direttori delle testate giornalistiche delle imprese beneficiarie dei contributi in relazione ai contenuti diffusi dalle stesse o di sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per ogni sanzione lo stesso viene ridotto del 10%. In caso di 5 sanzioni il contributo viene revocato in toto.

5. Comporta la decadenza dei contributi anche la cessazione dell'attività, anche a seguito di fallimento o altra procedura concorsuale, qualora e nella misura in cui tale evento costituisca violazione degli obblighi di cui punto 1.6.

6. Qualora il mancato rispetto degli obblighi previsti dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora utilizzati in compensazione. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dagli eredi o dall'erede delegato. Il non completo utilizzo della compensazione fiscale è dichiarato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dal curatore fallimentare o dal commissario giudiziale.

Vigilanza

1. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e sul rispetto degli obblighi viene effettuato a campione dall'Ufficio Stampa; il campione può riguardare anche specifici aspetti per tutti i beneficiari. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. L'Ufficio Stampa si avvale del Comitato provinciale per le comunicazioni (di seguito CORECOM) per la verifica del rispetto degli obblighi di cui punto 1.6 lettere successive alla a). A tal fine l'Ufficio Stampa comunica al CORECOM i nominativi dei beneficiari soggetti a controllo o gli aspetti da sottoporre a controllo.

3. Qualora il CORECOM, nell'ambito della propria attività istituzionale, individui delle violazioni agli obblighi o al mantenimento dei requisiti per l'accesso ai presenti contributi, né da comunicazione all'Ufficio Stampa per i successivi adempimenti.

4. In presenza della rilevazione di irregolarità nelle dichiarazioni o di violazione di un obbligo, anche rilevato dal CORECOM, l'Ufficio Stampa ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

5. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro tre mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili vengono disposti i provvedimenti di revoca.

6. Qualora, nonostante una specifica richiesta dell'ente istruttore, entro il termine da questi indicato comunque non inferiore a 30 giorni l'impresa beneficiaria sottoposta al controllo non provveda a presentare informazioni o documenti integrativi, il contributo concesso è revocato e l'impresa resta esclusa anche per il successivo anno dai benefici della legge provinciale.

1.7 TERMINE DI COMPLETAMENTO

Il termine ultimo di effettuazione delle iniziative di cui alla proposta dei servizi Sieg, è previsto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.